

Pubblicato il 30/03/2026

N. 00034/2026 REG.PROV.CAU.

N. 00085/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A. M., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della PREFETTURA – Ufficio Territoriale del Governo di Chieti – Area I Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale – prot. n. 0008945 del 30.01.2026, con cui è stata disposta la revoca del provvedimento n. 102347 del 30.01.2026 di rinnovo dei titoli (decreto di nomina a GPG e autorizzazione biennale al porto di pistola per difesa personale a tasa ridotta) già rilasciati al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, in materia di autorizzazioni di polizia, *“l'Amministrazione, pur esprimendo una valutazione discrezionale circa il requisito della non affidabilità del privato, non può prescindere, nei provvedimenti di diniego, da una congrua ed adeguata istruttoria, della quale dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi con la conseguenza che, qualora si tratti di denunce penali ovvero di segnalazioni della Autorità di P.S. l'Amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente, od a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un'autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28 gennaio 2022, n. 614) e che *“quando il destinatario del provvedimento è una guardia particolare giurata, l'Autorità amministrativa, nell'esercizio della propria ampia discrezionalità, deve tener conto del fatto che l'eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità lavorativa dell'interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il sostentamento proprio e della propria famiglia; di conseguenza in tal caso occorre che il provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe invece adeguatamente*

suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale" (T.A.R. Piemonte, sez. I, 11 luglio 2014 n. 1220).

Considerato che la gravata revoca appare sorretta da un unico episodio in assenza di approfondita istruttoria e di conseguente rigorosa motivazione sui plurimi elementi che devono comporre il giudizio di non affidabilità del titolare, in ragione di una valutazione della personalità complessiva dell'interessato e della sua storia di vita pregressa e attuale che induca a sospettare delle garanzie di buona condotta richieste in materia di licenza di porto d'armi per lo svolgimento dell'attività di guardia giurata (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. I, n. 107 del 13 febbraio 2025);

considerata l'esigenza che l'Amministrazione debba tener conto della posizione del destinatario del divieto, operando un giudizio di prevalenza dell'interesse pubblico calibrato sulla concreta situazione tenuto conto della inerenza delle armi all'attività lavorativa svolta dal ricorrente.

Ritenuto, pertanto, di sospendere l'efficacia dell'atto impugnato al fine di consentirne il riesame da parte dell'Amministrazione intimata alla luce dei principi ora espressi, nel termine perentorio di giorni sessanta (60), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero – se anteriore – dalla notifica, a cura di parte, della presente ordinanza;

ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare, nei sensi di cui in parte motiva e, per l'effetto:

- a) ordina il riesame, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento gravato, da effettuarsi sulla base dei principi e nel termine perentorio specificati in motivazione;
- b) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2027;
- c) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere

Giovanni Giardino, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Paolo Passoni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.